

STATUTO

ABSTERGO -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRANCAVILLA AL MARE CH VIA
CECCHINI 6

Numero REA: CH - 403170

Codice fiscale: 02630350698

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 56324/26917 REPERTORIO

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata: "GEL S.r.l.".

Articolo 2 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- la costruzione, la vendita, l'installazione, la progettazione, la riparazione e l'assistenza al montaggio, in proprio e per conto terzi, sia in Italia che all'estero, di macchinari, apparecchiature ed impianti civili ed industriali di qualsiasi genere e tipo e parti di essi: il tutto compresi gli impianti meccanici, elettrici ed elettronici;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, la demolizione, la gestione, l'amministrazione ed affittanza di beni immobili di qualsiasi specie, natura e destinazione in nome e per conto terzi ed in nome e per conto della società stessa;
- l'acquisto, la vendita e la gestione di terreni agricoli ed aziende agricole, la concessione in affitto degli stessi, la compravendita di terreni, la realizzazione in conto proprio o di terzi di opere di urbanizzazione e lottizzazione degli stessi sia di proprietà pubblica che privata e l'esecuzione di opere tendenti a renderli edificabili;
- la realizzazione di impianti sportivi, complessi alberghieri, campeggi, opifici, capannoni industriali, magazzini, centri commerciali e la gestione degli stessi.
- - La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonché partecipare a consorzi ed a società consortili.
- - - Il tutto così come previsto dalle norme di legge e con la precisazione che l'eventuale attività finanziaria sarà svolta esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede nel Comune di Cameri.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31.12.2050 (trentun dicembre duemilacinquanta).

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 91.480,00 (novantunomilaquattrocentottanta).

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

I conferimenti possono essere effettuati anche in natura. Nell'ipotesi prevista dall'art.2466 c.c. è consentita la ven-

dita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 - ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Tali versamenti non danno luogo a corresponsione di interessi da parte della società salva diversa decisione dei soci.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c..

La decisione è presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Possono essere emessi titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale versato ed esistente, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti da apposita situazione patrimoniale che gli amministratori dovranno sottoporre per l'approvazione ai soci, situazione redatta con i criteri di bilancio e riferita ad una data non antecedente di oltre sessanta giorni quella della decisione di emissione; tale situazione può essere sostituita dall'ultimo bilancio di esercizio se approvato nello stesso termine.

I titoli così emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.

I titoli di debito devono indicare:

- la denominazione, il codice fiscale, la sede della società e il registro delle imprese presso il quale è iscritta;
- il capitale sociale, e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- la data della situazione patrimoniale di riferimento;
- la data della decisione di emissione con gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese;
- l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale

di ciascun titolo, il rendimento o i criteri per la sua determinazione;

- le modalità e gli eventuali vincoli di circolazione;
- eventuali diritti connessi al titolo, eventuali garanzie che lo assistono e le modalità di rimborso eventualmente anche anticipato;
- l'indicazione dell'investitore professionale che li ha sottoscritti;
- ogni altra indicazione ritenuta utile dalla decisione di emissione.

I possessori dei titoli adottano le loro decisioni a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi, in qualsiasi forma purché sia assicurata la partecipazione alla decisione di tutti i possessori di titoli e la decisione finale venga fatta constare da documento scritto.

Per modificare le condizioni di emissione occorrerà:

- il consenso dei possessori con la maggioranza sopra indicata;
- il consenso di chi ha preso la decisione di emissione, espresso con il medesimo quorum.

La società dovrà tenere un registro dei titoli emessi su cui annotare l'ammontare dei titoli emessi con le relative caratteristiche, l'ammontare dei titoli estinti, i dati relativi ai titolari, i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.

Articolo 6 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Nei libri sociali devono essere indicati, ove esistenti, il numero di telefax e/o l'indirizzo di posta elettronica.

Articolo 7 - Trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi

Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi alle condizioni di seguito indicate.

Per "quote di partecipazione" (o "partecipazione") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti; per trasferimento per atto tra vivi si intendono tutti i negozi di alienazione e, quindi oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento in società, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi di trasferimento di quote di partecipazione agli altri soci è riconosciuto il diritto di prelazione.

L'intestazione a società fiduciaria e così pure la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dal quale risulti il man-

dato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione.

Il socio che intenda trasferire quanto sopra precisato deve darne comunicazione a tutti gli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale dovranno essere precisati il corrispettivo della cessione, il nome del cessionario e le condizioni relative al trasferimento. Il socio che intende esercitare il diritto di prelazione deve comunicarlo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che deve pervenire al socio alienante entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Scaduto tale termine senza che nessun socio abbia richiesto di acquistare la quota, il diritto si intenderà decaduto.

Il trasferimento della quota di partecipazione a seguito dell'esercizio del suddetto diritto deve avvenire entro i trenta giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione tramite Notaio designato dalla parte acquirente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione, limitatamente a chi abbia manifestato tale dissenso, sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro e, in difetto, da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale .

L'arbitro stabilirà, entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico, il prezzo di cessione tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il dieci per cento al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore. Tuttavia, qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il dieci per cento al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento

della sopra citata determinazione dell'arbitratore.

Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

- a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il dieci per cento al prezzo offerto dal potenziale acquirente;
- b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il dieci per cento al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere;
- c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il dieci per cento al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle quote di partecipazione offerte; qualora nessun socio intenda acquistare le quote di partecipazione offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le quote di partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro novanta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci; ove il trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Ove l'atto traslativo preveda a titolo di corrispettivo una prestazione infungibile, chi intende esercitare il diritto di prelazione dovrà corrispondere al socio alienante un valore determinato in base ad una situazione patrimoniale, che tenga conto anche dell'avviamento, concordata tra le parti e redigenda con riferimento alla data del ricevimento della prima denuncia di trasferimento; in caso di disaccordo il valore verrà determinato dall'arbitratore con le modalità sopra indicate. Ove più soci manifestino la volontà di esercitare il diritto di prelazione la quota di partecipazione verrà attribuita in proporzione alle quote di partecipazione già possedute; ove qualche socio non eserciti il diritto di prelazione, esso potrà essere esercitato, in proporzione alle quote di partecipazione possedute, da chi abbia inviato la comunicazione di cui sopra.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un

soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. Nell'ipotesi di trasferimento di quote di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le quote di partecipazione con effetto verso la società.

Le quote di partecipazione non possono essere costituite in pegno od in garanzia senza il preventivo consenso dell'Organo Amministrativo, e, qualora siano colpite da pignoramento o sequestro o da altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria od Amministrativa, il loro titolare dovrà darne subito notizia all'Organo Amministrativo.

Articolo 8 - Trasferimento delle quote di partecipazione a causa di morte

Le quote di partecipazione, i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale ed i diritti di prelazione di quote di partecipazione inopstate sono trasferibili per successione a causa di morte alle condizioni sopra indicate per i trasferimenti per atto tra vivi.

Per "trasferimento di quote di partecipazione" si intende il trasferimento di tutti i diritti suddetti.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle quote di partecipazione e non potrà alienare le quote di partecipazione con effetto verso la società.

Articolo 9 - Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Articolo 10 - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa e purché tali documenti siano conservati presso la società.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 11 - Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori, o di uno di essi in caso di consiglio composto da due membri, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsia-

si mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle condizioni più avanti previste in tema di assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; se gli amministratori sono due è necessaria la presenza di entrambi gli amministratori; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti non computandosi le astensioni. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 12 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza

di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 13 - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 14 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 15 - Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo può essere costituito da un sindaco unico o dal collegio sindacale, ed esercita anche la revisione legale dei conti.

Il sindaco unico o il collegio sindacale sono eletti dai soci tra i soggetti aventi i requisiti di legge, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Le funzioni, le competenze ed i poteri del sindaco unico o del collegio sindacale sono disciplinati dalle norme di legge. In alternativa o in aggiunta al sindaco unico o al collegio

sindacale i soci possono nominare, per la revisione legale dei conti, un revisore o una società di revisione, scelti tra gli iscritti nell'apposito registro.

Le funzioni, le competenze ed i poteri del revisore o della società di revisione sono disciplinati dalle norme di legge.

Articolo 16 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 17 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa e purché tali documenti siano conservati presso la società.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18 - Assemblea

Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo

oppure da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. L'assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in forma di audio conferenza o audio-video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e alle seguenti condizioni:

- il numero dei partecipanti non sia superiore a cinque ove si utilizzi il collegamento solo in forma di audio conferenza;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo nel caso di adunanza totalitaria) i luoghi collegati in audioconferenza o audio-video conferenza a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di essere identificato da tutti gli altri, di visionare, ricevere o trasmettere documenti inerenti la discussione;
- chi verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

Articolo 19 - Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla sopraddeffetta chiusura ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Articolo 20 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente della Camera di Commercio del luogo in cui si trova la sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente; nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

L'arbitro avrà sede presso il proprio domicilio.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

FIRMATO IN ORIGINALE: ROSSINI GIUSEPPE - FABIO AUTERI NOTAIO.